



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Infanzia Primaria Secondaria di 1° grado
“G. D’Annunzio”
Viale della Regione 28 Motta S.Anastasia
C.F.93105100874 – C.M.CTIC83700X – Tel.095/306410 Fax 095/306409
www.istitutocomprensivomotta.it – e-mail: ctic83700x@istruzione.it

CARTA DEI SERVIZI

A.S. 2017/18

ART. 1

L’elaborazione di questa carta dei servizi scaturisce da una serie di atti normativi che, traendo ispirazione dagli art. 3, 33, e 34 della Costituzione Italiana, attraverso le leggi:

- . Legge n. 241 del 7 agosto 1990
- . D. L.vo n . 29 del 3 febbraio 1993
- . Direttiva P.C.M. del 27 gennaio 1994
- . Direttiva del 11 ottobre 1994
- . Decreto Presidente Cons. Min. del 7 giugno 1995
- . C.C.N.L. del 4 agosto 1995
- . L. n. 59/97 art. 21
- . D.P.R. n. 275/99

ha come finalità ultima il miglioramento la crescita umana, culturale e sociale degli alunni, assicurando loro il diritto allo studio secondo i dettami della Costituzione.

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 2 UGUAGLIANZA

L’Istituto Comprensivo “G. D’Annunzio” comprendente quattro plessi tra Scuola Secondaria di 1° grado Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia, eroga servizi nell’incondizionato rispetto per ogni persona, senza discriminazione derivanti dal sesso o dalla professione svolta.

Art. 3 IMPARZIALITA. E REGOLARITA’.

La nostra scuola garantisce un servizio continuato anche in situazione di conflitto sindacale e vigila sulla sicurezza e l’incolumità degli alunni, nel rispetto, tuttavia, della libertà dei docenti di aderire a forme di protesta indetta da organizzazioni sindacali.

Art. 4 DIRITTO DI SCELTA, OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENZA

La nostra scuola, nei limiti consentiti della legge, dà la possibilità all'utente di scegliere liberamente dove usufruire del servizio scolastico, inoltre, mette in atto tutte quelle strategie ritenute più idonee affinché ciascun alunno adempia all'obbligo scolastico, coinvolgendo, nei casi di evasione i servizi sociali proposti a tale compito.

Art. 5 PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA E TRASPARENZA

La nostra scuola, per garantire un servizio efficiente ed adeguato ai bisogni dell'utenza, si serve della collaborazione di tutti quegli organismi operanti sul territorio, congiuntamente al personale docente e non docente, genitori e alunni. Per agevolare la partecipazione attua la flessibilità nell'organizzazione dei servizi amministrativi.

Art.6 LIBERTA' DI INSEGNAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

La nostra scuola garantisce la libertà di insegnamento, nel rispetto della formazione globale dell'alunno, con una progettazione di istituto atta a favorire la potenzialità di ciascuno, così da permettere lo sviluppo di personalità che siano capaci di affrontare la società contemporanea del cambiamento, sia il futuro ruolo di cittadino integrato nel mondo del lavoro che valorizzi a sua volta anche il tempo libero e sia dunque in grado di partecipare in maniera attiva alla vita sociale e civile. A tale scopo garantisce l'aggiornamento e la formazione di tutto il personale scolastico, con interventi regolari nel rispetto delle proposte avanzate nel Collegio dei Docenti.

Art. 7 DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con congruo preavviso, di massima non inferiore ai 5 giorni, rispetto alla data delle riunioni.

La convocazione deve essere effettuata con e mail o raccomandata ai singoli membri dell'organo collegiale. La lettera deve indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale. Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal segretario, steso su apposito registro a pagine numerate.

Art. 7 BIS

Nei casi eccezionali, il termine di cui all'art. 7 entro 24 ore. In tali casi, gli avvisi di convocazione possono essere diramati con raccomandata oppure per telefono. Nei casi di convocazione d'urgenza, ovvero di trattazione di argomenti in aggiunta all'o.d.g., le lettere di convocazione, ove non sia possibile il tempestivo invio, possono essere distribuite all'inizio della seduta. Per il collegio dei docenti è prevista la convocazione tramite circolare interna.

Art. 8 PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA. DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Gli OO.CC. garantiscono l'efficacia dell'autonomia scolastica nel rispetto delle norme che ne definiscono competenze e composizione (DPR 297/94).

Ciascuno degli Organi Collegiali espleta le proprie attività relative all'anno scolastico di riferimento nel tempo (vedi Piano Annuale delle Attività), in rapporto alle proprie competenze e allo scopo di realizzare, un ordinato e consequenziale svolgimento delle attività stesse, per adottare decisioni, proposte o esprimere pareri.

Art. 9 SVOLGIMENTO - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANISMI COLLEGIALI

Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa in determinate materie.

Ai fini di cui al precedente comma si considerano anche le competenze in materie definite, di un determinato organo quando il loro esercizio costituisca presupposto necessario ed opportuno per l'esercizio delle competenze di altro organo collegiale.

Art. 10 ELEZIONI CONTEMPORANEE DI ORGANI DI DURATA ANNUALE

Le elezioni, per gli organi collegiali di durata annuale, hanno luogo, possibilmente, nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell'anno scolastico.

Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali.

Art.11 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI INTERSEZIONE DI INTERCLASSE E DI CLASSE

I Consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono convocati dal Dirigente Scolastico o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei membri del consiglio stesso.

Il Consiglio si riunisce secondo quanto stabilito da Piano Annuale delle Attività o secondo necessità sopravvenute.

Art. 12 PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri è disposta dal Dirigente Scolastico.

Art. 13 ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Nella prima seduta, il consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge tra i rappresentanti dei genitori membri del consiglio stesso, il proprio presidente.

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del consiglio.

E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti apportata al numero dei componenti del Consiglio.

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno metà più uno dei componenti in carica.

A parità di voti viene eletto il più anziano di età.

Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice presidente da votarsi fra i genitori componenti il consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l'elezione del presidente.

In caso di dimissione del presidente, o del vicepresidente, o di membri della giunta, il Consiglio dovrà essere immediatamente convocato per procedere alla discussione sulle dimissioni o alla elezione dei sostituti.

Le dimissioni possono essere ritirate fino al momento antecedente l'inizio della votazione.

Art. 14 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO;

Il presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta esecutiva ovvero alla maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.

Inoltre:

- . Presiede l'organo;
- . Accerta la sussistenza del numero legale;
- . Regola e riassume la discussione;
- . Propone alla discussione gli argomenti dell'O.d.G.;
- . Pone in votazione le proposte di deliberazione e ne proclama l'esito;
- . Dichiarata sciolta la seduta.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio di Istituto è presieduto dal vicepresidente e in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo dal consigliere più anziano di età.

Art. 15 COMPETENZE CONSIGLIO D'ISTITUTO

Le competenze del Consiglio di Istituto sono definite dall'art. 10 del D.L.vo 16 Aprile 1994 n. 297.

Art. 16 REGOLAMENTO CONSIGLIO D'ISTITUTO

I membri del Consiglio di Istituto che non possono prendere parte ad una riunione ordinaria informano preventivamente il segretario della giunta almeno 24 ore prima della stessa riunione, salvo casi di

forza maggiore. Il presidente, all'inizio di ogni seduta, dà comunicazione delle assenze e dei relativi motivi.

Nel caso in cui il membro si astenga, per più di tre volte consecutive e senza giustificato motivo, dal partecipare alle predette riunioni ordinarie, il Consiglio di Istituto procede ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n. 416 del 31 maggio 1974 alla dichiarazione di decadenza dalla carica del membro stesso e alla nomina del primo dei non eletti della stessa lista del membro decaduto.

Il Consiglio dichiarerà, pure, la cessazione dei propri membri per qualsiasi altra causa prevista dalla legge e provvederà all'invito di cui al comma precedente.

Le dimissioni vanno indirizzate al Presidente del Consiglio e possono essere ritirate fino al momento in cui il Consiglio ne prenderà atto.

Art. 17 PUBBLICITA' DEGLI ATTI

La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto disciplinata dall'art. 27 del decreto del Presidente della regione 31 maggio 1974, n. 416, deve avvenire mediante affissione in apposito albo d'Istituto, della copia integrale, sottoscritta dal segretario del Consiglio, del testo del verbale.

L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di 8 giorni dalla relativa seduta del Consiglio e deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'ufficio di segreteria d'Istituto e per lo stesso periodo sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta.

La copia del verbale da affiggere all'albo è consegnata al Dirigente Scolastico dal segretario del Consiglio. Il Dirigente Scolastico ne dispone l'affissione immediata e attesta in calce la data iniziale di affissione.

Art. 18

Non si può discutere né deliberare su questioni che non siano all'ordine del giorno, fatta salva la voce: varie ed eventuali.

Tuttavia in casi eccezionali ed urgenti di comprovata necessità, è ammessa la trattazione di singoli argomenti in aggiunta all'o.d.g., qualora il Presidente, di sua iniziativa o su proposta di uno o più membri ne faccia motivata richiesta all'inizio della seduta e la richiesta stessa sia accolta dalla maggioranza dei presenti.

Art. 19

In sede di approvazione del verbale non si può riaprire la discussione sugli argomenti che ne formano oggetto.

Gli eventuali rilievi debbono limitarsi all'indicazione della conformità del verbale ai fatti ed al significato delle parole pronunciate. Gli eventuali chiarimenti o precisazioni avvenuti su richiesta dei singoli membri, saranno riportati in calce al verbale stesso, che diverrà solo allora definitivo.

Art. 20 CONVOCAZIONE DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEI DOCENTI

Il comitato per la valutazione del servizio dei docenti è convocato dal Dirigente Scolastico.

Art.21 UFFICIO DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

La segreteria della scuola ha un organico costituito dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e da sei assistenti amministrativi.

Per venire incontro alle esigenze degli utenti, l'orario di ricevimento del pubblico è previsto con criteri di flessibilità secondo i seguenti orari:

- lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
- martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00;

dal 15 maggio fino al 30 giugno il ricevimento del martedì e giovedì è:

- dalle ore 16,00 alle ore 18,00.

L'ufficio di presidenza riceve i genitori previo appuntamento nei giorni di:

- lunedì e venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.00;

SEGRETERIA:

- . La distribuzione dei moduli di iscrizione è effettuata a vista nei giorni e nelle ore di ricevimento;
- . Il rilascio di certificati è effettuato nel normale orario di apertura della segreteria al pubblico, entro il tempo massimo di tre giorni per quelli di iscrizione e frequenza e di cinque giorni per quelli che contengono giudizi o votazioni;
- . I documenti di valutazione degli alunni sono consegnati al termine delle operazioni generali di scrutinio.

Art.22 ORGANO DI GARANZIA

. A) Ai sensi del DPR n. 249/98 artt. 3-4 e 5 comma 2-4 e DPR 21 novembre 2007 n. 235 in vigore dal 02/01/2008 è costituito nel nostro Istituto un "Organo di Garanzia" (deliberato dal Collegio dei docenti e adottato dal Consiglio d'Istituto interno alla scuola le cui componenti vengono nominate con decreto del Dirigente Scolastico.

. B) A tale organo è possibile fare ricorso da parte di chi esercita la patria potestà nei confronti dei propri figli alunni dell'Istituto ovvero ai quali è stata inflitta sanzione disciplinare stabilita dagli OO.CC. competenti, in violazione delle norme di disciplina contenute nel Regolamento d'Istituto, che riporta tutti i doveri cui sono tenuti ad assolvere gli alunni all'interno della comunità scolastica in riferimento all'art. 3 del DPR 249/98.

L'organo competente è costituito di diritto dal Dirigente Scolastico, da 3 docenti e da 2 genitori dallo stesso individuati.